



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'  
*Provincia di Cuneo*

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 17**

**Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020**

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta**, del mese di **luglio**, alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TURCO Michelangelo	Sindaco	P	
PIANETTA Michele Maria	Consigliere	P	
PREVE Guido	Consigliere	P	
ROSSO Tamara	Consigliere		G
VINAI Francesca	Consigliere	P	
AMBROSIO Alessio	Consigliere	P	
BERGERONE Luisella	Consigliere	P	
BOETTI Gabriele	Consigliere		G
CHIECCHIO Andrea	Consigliere	P	
CONTI Mauro	Consigliere	P	
MARABOTTO Livio	Consigliere	P	
MORO Silvia	Consigliere		G
VERZELLO Gabriele	Consigliere		G
Totale		9	4

Legenda P= Presente

G= Giustificato

A=Assente

Presiede il sig. **TURCO Michelangelo** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste quale Segretario Comunale **dr. Fabrizio SALVATICO**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICHIAMATE:

la deliberazione n.7 del 06.04.2020, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati, nonché il DUP 2020-2022;  
la deliberazione n.45 del 23.04.2020, con cui la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020-2022;

VISTO l'art.1, comma 738, della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art.1, comma 780, della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, sono abrogati il comma 639 e successivi della L.147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

CONSIDERATO che la medesima legge 27/12/2019, n.160, dispone altresì, all'articolo 1:  
al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;  
al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;  
al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;  
al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;  
al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;  
al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.  
al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**DATO ATTO** che il Comune di Villanova Mondovì ha applicato la suddetta maggiorazione TASI a far data dal 2015 fino al 2019 senza soluzione di continuità, nella misura dello 0,03 per cento;

**VISTI:**  
il comma 756 della legge n.160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;  
il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

**CONSIDERATO** che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**PRESO ATTO** che con propria deliberazione n.16 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento comunale dell'Imposta municipale propria (IMU) come prevista dall'art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e appare quindi necessario approvare le aliquote dell'imposta in vigore dal 2020;

**VISTO** l'art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**VISTO** l'art.107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 che ha differito il termine il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31/07/2020;

**RTENUTO** opportuno e necessario, nell'ambito delle politiche finanziarie di questa Amministrazione tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, stabilire le aliquote da applicare all'imposta in oggetto a decorrere dal corrente anno 2020 come di seguito riportato, mantenendo le differenziazioni e le agevolazioni già in essere nell'anno 2019:

FATTISPECIE	ALIQUTA
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Abitazioni assegnate dalle IACP e relative pertinenze	4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale – Compresi quelli di categoria D/10	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che	1 per mille

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D - Esclusi quelli rurali strumentali in categoria D/10	9,4 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,9 per mille
Aree fabbricabili	10,9 per mille
Terreni agricoli inclusi nei fogli catastali n.ri 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 29	9,9 per mille
Terreni agricoli inclusi in tutti gli altri fogli catastali	ESENTI
Terreni agricoli posseduti da CD o IAP	ESENTI

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio tributi e dal Responsabile del servizio finanziario;

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

### DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE le premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI AUMENTARE, ai sensi del comma 755 dell'art.1 della legge 27/12/2019, n.160, l'aliquota massima del 1,06 per cento prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale, sino al 1,09 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 (0,03 per cento);
- 3) DI APPROVARE per l'anno 2020 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU):

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Abitazioni assegnate dalle IACP e relative pertinenze	4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale – Compresi quelli di categoria D/10	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D - Esclusi quelli rurali strumentali in categoria D/10	9,4 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,9 per mille
Aree fabbricabili	10,9 per mille
Terreni agricoli inclusi nei fogli catastali n.ri 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 29	9,9 per mille
Terreni agricoli inclusi in tutti gli altri fogli catastali	ESENTI
Terreni agricoli posseduti da CD o IAP	ESENTI

- 4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
- 5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.1, comma 767, della legge 27/12/2019, n.160, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet

del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

E, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

**DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.2